

Allegato 1

## **STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA**

La dimensione demografica minima per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni in materia sismica, singolarmente o nelle forme associative previste dalla legislazione vigente, è di 100.000 residenti.

Per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica è necessaria l'istituzione di una apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni di pericolosità locale.

In ogni struttura è necessaria la presenza di almeno un team di lavoro, cui affidare l'esercizio dell'attività di rilascio delle autorizzazioni e di controllo dei progetti e delle opere, composto da:

- a) una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
- b) una figura tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di compiti di supporto, quali la verifica della completezza e regolarità degli elaborati progettuali, l'istruttoria preliminare dei progetti, l'attività di informatizzazione delle pratiche, l'effettuazione dei sopralluoghi nei cantieri, ecc..

E' necessario costituire un team di lavoro, con le caratteristiche appena descritte, per ogni 300 pratiche annue di controllo sismico, intendendosi con tale espressione, e per le finalità del presente atto, le autorizzazioni preventive e i progetti depositati assoggettati a controllo a campione.

Per le quote eccedenti le 300 pratiche e i relativi multipli, l'amministrazione locale potrà valutare se ricorrere o meno ad un ulteriore team di lavoro, tenendo comunque conto che attraverso gli atti di indirizzo di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, saranno individuate le opere, prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, non rivestano carattere sostanziale. Pertanto, per effetto di tali provvedimenti regionali, il numero delle pratiche di controllo sismico sarà ridotto.

Per la quantificazione del numero dei controlli delle pratiche sismiche da istruire, si propone la seguente modalità di calcolo semplificata, ferma restando la possibilità per le amministrazioni locali di provvedere con metodologie di maggior dettaglio analitico:

- per i Comuni di vecchia classificazione sismica (in zona 2) sarà possibile utilizzare la media del numero delle pratiche sismiche

registrate negli ultimi 5 anni, comprensivo dunque sia dei depositi del progetto strutturale sia delle autorizzazioni sistematiche (previsti dalla L.R. n. 35 del 1984, come modificata), in quanto per effetto delle previsioni del titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 tutte queste tipologie di pratiche nelle zone 2 saranno sottoposte ad autorizzazione sistematica e quindi ai relativi controlli;

- per i 16 Comuni di nuova classificazione in zona 2 ai sensi dell'OPCM 3274/2003, il riferimento è alle pratiche sismiche degli anni 2006-2007-2008, tenendo conto del fatto che tali dati possono risultare approssimati per difetto, vista la iniziale incertezza applicativa degli effetti della nuova classificazione sismica;
- per i Comuni di nuova classificazione in zona 3 e 4, è possibile calcolare il numero delle pratiche di controllo sismico, avendo a riferimento la media del numero delle pratiche edilizie degli ultimi 5 anni (costituito dal numero delle domande di rilascio del permesso di costruire, dalle denunce di inizio attività presentate e dai titoli abilitativi che hanno autorizzato varianti ex art. 18 della L.R. n. 31 del 2002), ed applicando a tale dato le quote dei controlli a campione previste dagli artt. 11 e 17 della L.R. n. 31 del 2002 (20% dei permessi di costruire e 30% delle denunce di inizio attività).

## ALLEGATO 2

### INDICAZIONI SUL CONTENUTO E SULLE MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 2, 3 E 7, DELLA L.R. N. 19 DEL 2008.

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità di attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, L.R. n.19 del 2008, si precisa che la determinazione delle amministrazioni comunali di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica deve essere comunicata, unitamente agli atti deliberativi adottati, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, dalle seguenti amministrazioni:

- dal singolo Comune;
- dalla forma associativa esistente che assumerà o manterrà l'esercizio delle funzioni sismiche, ivi compreso il Nuovo Circondario Imolese;
- in caso di prevista costituzione di una nuova forma associativa, da una amministrazione per conto di tutti i Comuni interessati.

La comunicazione deve contenere l'indicazione:

- della dimensione demografica del Comune singolo o dei Comuni associati;
- della forma associativa che sarà costituita per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- delle caratteristiche della struttura tecnica che verrà costituita per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- dei tempi e delle modalità con cui verranno adottati i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali necessarie per la costituzione delle strutture tecniche competenti e per il reperimento del relativo personale.

La comunicazione va trasmessa a:

Direzione Generale "Ambiente e difesa del suolo e della costa"  
Via dei Mille, n. 21  
40121 Bologna

I medesimi soggetti provvedono a trasmettere alla Regione comunicazione dei provvedimenti attuativi appena ricordati all'atto della loro assunzione, al fine di consentire alla Giunta regionale lo svolgimento dei compiti di monitoraggio previsti dall'art. 3, comma 7, della L.R. n. 19 del 2008.

### ALLEGATO 3

#### IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE STESSE

L'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

Autorizzazioni (art. 11)		Depositi (art. 13)	
Tipo di intervento	Importo in euro	Tipo di intervento	Importo in euro
Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio	480	Nuova costruzione e ristrutturazione e completa dell'edificio	150
Altri interventi di adeguamento e miglioramento	360	Altri interventi di adeguamento e miglioramento	100
Varianti sostanziali a progetti autorizzati	180	Varianti sostanziali a progetti depositati	50

Gli importi relativi alle varianti sostanziali sono raddoppiati dalla terza variante presentata al progetto originario.

Gli importi indicati nella tabella sono maggiorati del 30% per le pratiche che richiedono una attività istruttoria di maggiore impegno per la struttura tecnica, a causa della significativa complessità strutturale dell'intervento, delle particolari tipologie costruttive prescelte, delle notevoli dimensioni dell'opera.

Tale maggior impegno istruttorio è motivato sinteticamente dal responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale.

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

1. La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.

2. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R.n. 19 del 2008.
3. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.
4. Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale".